

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 5 del 22 dicembre 2010

Oggetto: Indirizzi di programmazione al fine della realizzazione delle misure qualitative previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **nove e trenta**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese dell'11 dicembre 2010, protocollo n. 1928.10.

Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Veronese Mauro Martelli il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'AATO Veronese, Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 23.12.2010 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 23.12.2010

Servizio Affari Generali
f.to Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 3 gennaio 2011 in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li 10 gennaio 2011

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

Assemblea d'Ambito n. 03/2010

Deliberazione

Oggetto: Indirizzi di programmazione al fine della realizzazione delle misure qualitative previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto.

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

RICHIAMATA la direttiva comunitaria 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, che ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, mediante la realizzazione di reti fognarie di raccolta ed impianti di depurazione a servizio degli agglomerati urbani che generano l'inquinamento, entro precise scadenze temporali differenziate per dimensione dello scarico e livello di sensibilità dell'ambiente ricettore;

RICHIAMATA la definizione di agglomerato, indicata all'articolo 2, punto 4), della predetta direttiva 91/271/CEE, e ripresa nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 74 comma 1 lett. n), che testualmente definisce agglomerato l' *"area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale"*.

ATTESO, altresì, che gli agglomerati dovevano ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale ed, in particolare, dovevano essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:

- o entro il 31 dicembre 2000 quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
- o entro il 31 dicembre 2005 quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000;

RICORDATO, inoltre, che per le acque reflue urbane che si immettono in corpi idrici recipienti considerati "aree sensibili", gli agglomerati con oltre 10.000 AE dovevano essere provvisti di rete fognaria a far data dal 31 dicembre 1998;

RICORDATO che l'Autorità d'ambito Veronese, con deliberazione dell'Assemblea d'ambito n. 6 del 23 febbraio 2003, esecutiva, ha approvato un primo *"programma opere urgenti di fognatura e depurazione"*, contenente opere di fognatura ed impianti di depurazione per un totale di € 233.190.619,08;

RICORDATO che l'AATO Veronese ha dato subito avvio alle attività di realizzazione delle opere previste nel programma approvato, provvedendo anche alla contestuale raccolta dei proventi derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione disposti ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, fissati in misura pari al 5% annuo per un massimo, cumulato in quattro anni, del 20%;

RICORDATO, altresì, che molte altre opere sono state successivamente inserite nel “programma degli interventi e relativo piano finanziario dell’ambito territoriale ottimale Veronese” approvato dall’Assemblea dell’AATO Veronese con deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005, esecutiva, e che il nuovo programma degli interventi costituiva, altresì, variante al programma delle opere urgenti approvato nel 2003, per un importo aggiornato di € 235.133.289,82;

RICORDATO ancora che l’AATO Veronese, con deliberazioni n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, ha provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato alle due società interamente pubbliche Azienda Gardesana Servizi SpA e Acque Veronesi Scarl, per la durata di venticinque anni, alle quali sono state affidate anche le attività di realizzazione dei citati interventi urgenti che non avessero ancora trovato avviamento da parte degli enti di gestione precedenti;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 22 marzo 2007, n. 5, esecutiva, del Consiglio di Amministrazione di questa Autorità d’ambito, con la quale si invitavano le società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA ad inserire nei propri Piani Operativi Triennali (POT) gli interventi urgenti di fognatura e depurazione che non fossero già stati realizzati direttamente dagli enti di gestione precedenti;

CONSIDERATO che, a tutto il 31 dicembre 2009, risultano già realizzate opere per un totale di € 97.000.000, corrispondenti al 41% dell’importo totale, per il finanziamento delle quali questa Autorità d’ambito ha potuto disporre di contributi a fondo perduto per € 29.000.000 e di fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione di cui alla Legge 323 dicembre 2000, n. 388, per circa € 9.000.000, con i quali questa Autorità d’ambito ha provveduto a coprire le rate dei mutui accesi dagli enti di gestione per il finanziamento delle opere;

PRESO ATTO che la Regione del Veneto ha approvato, con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 100 dell’ 8 dicembre 2009, il Piano di tutela delle acque, in esecuzione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevedeva le seguenti scadenze:

- entro aprile 2007: identificazione, per ciascun corpo idrico significativo, della classe di qualità ambientale;
- entro il 31/12/2007: adozione del Piano di Tutela delle Acque regionale;
- entro il 31/12/2008: approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale;
- entro il 31/12/2008: conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale “Sufficiente”;
- entro il 22/12/2015: conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale “Buono”;

RICORDATO che il Piano di tutela è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle Regioni, in cui deve essere definito l’insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque ed al mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali e vegetali diversificate.

PRESO ATTO che il Piano di Tutela delle Acque si sviluppa nei seguenti tre documenti:

- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la documentazione d’analisi;

- b) Indirizzi di Piano: contengono indicazioni di carattere generale sulle azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici. Pur non costituendo un compendio di norme, questo documento definisce i percorsi obbligati per il conseguimento dello stato qualitativo sufficiente e buono nei tempi previsti;
- c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono le misure di tutela qualitativa, le misure di tutela quantitativa, la disciplina delle aree a specifica tutela;

RICHIAMATE le norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque che prevedono, tra le misure di tutela qualitativa, la disciplina degli scarichi, ed in particolare, le seguenti disposizioni, in materia di obblighi di collettamento:

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2014; (articolo 20, comma 1);

3. Per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 è ammessa deroga all'obbligo di cui al comma 1 qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche. Sulla base degli elementi di cui sopra, le AATO individuano nella propria programmazione le soluzioni alternative che garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici (articolo 20, comma 3);

CONSIDERATO che la Giunta regionale del Veneto ha provveduto ad individuare gli agglomerati urbani, con propria deliberazione n. 3.856 del 15 dicembre 2009, definendo, per il territorio dell'ATO veronese, n. 127 agglomerati urbani tra loro distinti;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, sul territorio dell'ATO Veronese:

- a) dovranno essere realizzate nuove reti fognarie a servizio di utenze dislocate all'interno degli agglomerati urbani e non ancora dotate del servizio di fognatura;
- b) dovranno essere adeguate le reti fognarie esistenti ai nuovi indirizzi di tutela qualitativa;
- c) dovranno essere adeguati gli impianti di depurazione esistenti;

CONSIDERATO che lo strumento di programmazione attualmente a disposizione degli enti locali è costituito dal "programma degli interventi", noto anche come "Piano d'ambito" oggi in corso di revisione, che trova poi come strumento di attuazione il Piano Operativo Triennale delle due società di gestione a regime oggi operative nel territorio dell'ATO Veronese;

RICHIAMATO che gli impianti di depurazione dovranno essere adeguati secondo gli standard previsti dalla direttiva comunitaria qui riportati:

Prospetto dei requisiti di trattamento ai sensi della Direttiva 91/271/CEE

Casi	Dimensione dell'agglomerato	Corpo idrico recettore	Requisiti di trattamento	Requisiti del punto di scarico
Caso A	< 2.000 AE (acque dolci ed estuari)	AN e AS + BDAS	Trattamento appropriato	Le acque reflue urbane dopo lo scarico permettono ai corpi idrici recettori di rispettare gli obiettivi di qualità e le disposizioni di questa e di altre Direttive Europee
	< 10.000 AE (acque costiere)			
Caso B	≥ 2.000 AE (acque dolci ed estuari)	AN e AS + BDAS	Trattamento secondario	Allegato IB – Tabella 1 Dir. 91/271/CEE
	≥ 10.000 AE (acque costiere)			
Caso C	>10.000 AE	AS + BDAS	Trattamento più avanzato	Allegato IB – Tabelle 1 e 2 Dir. 91/271/CEE

Nota: AN = area normale, AS = area sensibile, BDAS = bacino drenante in area sensibile

RICHIAMATO che per gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore ai 2.000 AE i termini di adeguamento sono scaduti il giorno 8 dicembre 2010 (articolo 22 del piano di tutela delle acque);

RICHIAMATO che gli impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2.000 AE devono essere adeguati, sia come potenzialità che come tipologia di trattamento (articolo 23 del piano di tutela delle acque), ed i loro scarichi dovranno essere conformati ai limiti previsti (articolo 32 del piano di tutela delle acque);

RICHIAMATO che nell'aggiornamento dei Piani d'Ambito, le AATO devono favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui, valutandone la massima economicità ed efficienza, anche attraverso l'integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi;

RICHIAMATO che le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato, e le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate a cura delle AATO, fatte salve situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza; dalle reti fognarie dovranno, inoltre, essere eliminati tutti gli scarichi che per tipologia e qualità possano essere scaricati direttamente nei corpi idrici ricettori;

PRESO ATTO che gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo misto, per i quali vengono confermati i ratei di sfioro previsti nel PRRA della Regione del Veneto, dovranno, inoltre, essere dotati, entro il 31 dicembre 2014, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, dove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili; a tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla provincia entro il giorno 9 dicembre 2011. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l'una né l'altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel succitato programma di adeguamento. In tal caso l'AATO dovrà ricomprendere nel piano d'ambito gli interventi necessari a ridurre l'impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori;

RICHIAMATO che per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia; (articolo 39, comma 8);

PRESO ATTO che, nel territorio dell'ATO Veronese, gli agglomerati urbani che attualmente presentano un carico inquinante generato superiore ai 20.000 AE sono i seguenti:

Agglomerato	Popolazione residente (AE)	Popolazione fluttuante (AE)	Carico industriale (AE)	Carico generato totale (AE)
Bussolengo	16.169	2.494	1.793	20.456
Caldiero	40.568	6.740	9.355	56.663
Cologna Veneta	26.207	1.531	2.794	30.532
Legnago	43.082	3.890	2.384	49.356
Peschiera del Garda	45.639	123.532	2.855	172.026
San Bonifacio	39.682	4.938	5.392	50.012
San Giovanni Lupatoto	22.946	1.505	8.290	32.741
Sona-Sommacampagna	23.656	1.200	2.687	27.543
Verona	277.292	41.496	32.545	351.333
Vigasio-Castel d'Azzano	17.806	94	7.676	25.576
Villafranca di Verona	32.095	1.315	4.704	38.114

CONSIDERATO che il Piano d'Ambito contiene anche il piano economico e finanziario, che dovrà essere adeguati ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed il piano della tariffa, che dovrà garantire la copertura dei costi di esercizio ed investimento;

PRESO ATTO, tuttavia, che i costi derivanti dagli adempimenti previsti dal Piano di Tutela delle Acque e relativi alle acque meteoriche ed al trattamento delle acque di prima pioggia non possono essere attribuite alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi delle leggi oggi vigenti;

CONSIDERATO, quindi, che le opere necessarie dovranno trovare la relativa copertura finanziaria mediante l'intervento diretto delle amministrazioni comunali interessate o mediante contribuzione a fondo perduto di tipo regionale, nazionale o comunitario;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha aperto nei confronti dell'Italia il procedimento di infrazione comunitaria n. 2034/2009, per il mancato recepimento della Direttiva comunitaria 91/271/CEE;

CONSIDERATO che per tali casi è prevista una sanzione pecuniaria automatica che di norma, dopo essere stata inflitta allo Stato inadempiente, viene da quest'ultimo ricaricata sulle realtà territoriali interessate;

CONSIDERATO che si tratta di cifre molto significative, che dovranno essere pagate in ragione dei giorni di ritardo nell'adempimento, vedendo quindi il protrarsi continuo del pagamento fino ad adempimento soddisfatto;

PRESO ATTO che, con riguardo al settore del collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, il Ministero dell'Ambiente ha inizialmente individuato nella Regione Veneto 74 agglomerati non conformi alle direttive europee, passibili quindi di sanzioni, poi ridotti a 45 alla luce delle informazioni aggiuntive e dei chiarimenti forniti dalla Regione con la collaborazione di ARPAV, e, di questi, 11 nel territorio dell'ATO Veronese;

CONSIDERATO che nei programmi operativi delle società di gestione sono inseriti solamente alcuni degli interventi necessari per ottemperare agli obblighi comunitari relativamente agli undici agglomerati segnalati, per un totale di €49.640.364, mentre risultano da programmare e realizzare ulteriori opere, entro il 31 dicembre 2014, per €42.568.727;

RICORDATO che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), dopo attenta istruttoria, ha valutato gli affidamenti effettuati da questa Autorità d'ambito conformi alla disciplina comunitaria ad oggi in vigore;

RICHIAMATO l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1, che stabilisce che gli affidamenti in house conformi alla disciplina comunitaria cessino, senza necessità di deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2011;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserito con legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le Autorità d'ambito siano soppresse e siano nulli i loro atti decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, rinviando alle regioni ogni decisione in merito;

CONSIDERATO che, senza alcuna ombra di dubbio, la combinazione degli effetti dei provvedimenti citati, in assenza dell'attesa nuova norma regionale che provveda a disciplinare nuovamente la materia, è causa di una situazione di *empasse* istituzionale senza precedenti, che comporta il conseguente blocco pressoché totale delle attività di investimento sul territorio da parte delle società di gestione a regime;

CONSIDERATO che tali scadenze hanno, di fatto, già rallentato tutti i processi di realizzazione degli interventi previsti nel piano d'ambito, provocando un danno, cogente e sostanziale, al territorio dell'ATO Veronese a causa dei ritardi, non più recuperabili, con i quali verranno portati a compimento i programmi di realizzazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *Norme in materia ambientale*

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 *Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri resi dal Direttore dell'AATO Veronese ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Mauro Martelli;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito Veronese;

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n.	35,	per abitanti rappresentati n.	538.318;
- Voti favorevoli n.	35,	per abitanti rappresentati n.	538.318;
- Astenuti n.	00	per abitanti rappresentati n.	000.000;
- Contrari n.	00,	per abitanti rappresentati n.	000.000;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO delle scadenze previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto in materia di tutela qualitativa della risorsa, e più precisamente:
 - a) che gli agglomerati urbani, definiti dalla Regione del Veneto con DGRV n. 3.586 del 15 dicembre 2009, aventi un carico inquinante superiore ai 2.000 AE devono essere dotati di reti fognarie e di impianti di depurazione secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;
 - b) che entro il 31 dicembre 2014, tutti gli agglomerati urbani aventi un carico inquinante inferiore ai 2.000 AE dovranno essere dotati di reti fognarie e di impianti di trattamento adeguati;
 - c) che, entro il 31 dicembre 2014, gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo misto dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 33 del Piano di Tutela delle Acque;
 - d) che, entro il 31 dicembre 2015, le reti miste a servizio degli agglomerati urbani con carico inquinante superiore a 20.000 AE siano dotate di dispositivi di trattamento delle acque di prima pioggia, che consentano la riduzione del 50% del carico di solidi sospesi sversato nell'ambiente;
 - e) che, per gli impianti di depurazione, deve essere adeguata sia la tipologia di trattamento agli standard previsti dal piano di tutela delle acque che la potenzialità ai carichi generati dagli agglomerati, ed i relativi scarichi devono rispettare i nuovi limiti previsti dal piano di tutela delle acque;
 - f) che gli agglomerati aventi un carico inquinante generato superiore ai 2.000 AE devono essere dotati di reti fognarie e di impianti di trattamento adeguati.
2. DI DICHIARARE che gli interventi inseriti e non ancora realizzati nel "*programma opere urgenti di fognatura e depurazione*", approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO veronese con deliberazione n. 6 del 23 febbraio 2003 (piano stralcio), e gli interventi ad oggi previsti nel vigente piano d'ambito, approvato con deliberazione dell'Assemblea d'ambito n. 3 del 1 luglio 2005, e quelli che verranno inseriti nella revisione del piano d'ambito in corso di redazione, sono da considerarsi come interventi aventi la massima priorità di realizzazione risultando strategici al fine del rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

3. DI PRENDERE ATTO che, nelle more di revisione del piano d'ambito dell'ATO Veronese, a tutt'oggi l'ammontare delle opere necessarie per rispettare appieno le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto ammontano, in via preliminare:
 - a) per l'adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e per la realizzazione di nuovi depuratori: € 125.000.000
 - b) per la realizzazione delle nuove reti fognarie negli agglomerati che non raggiungono il tasso di copertura sufficiente: € 200.000.000
 - c) per l'adeguamento alle prescrizioni del piano di tutela delle acque degli sfioratori di piena delle attuali reti fognarie miste (31.12.2004) € 45.000.000
 - d) per l'adeguamento delle reti fognarie miste a servizio di agglomerati con carico inquinante geranio maggiore di 20.000 AE mediante la realizzazione di dispositivi atti al trattamento delle acque di prima pioggia, tali da garantire la riduzione del 50% del carico in solidi sospesi totali globalmente rilasciato nell'ambiente (31.12.2015): € 150.000.000

totale investimenti da realizzare € 520.000.000

4. DI INVITARE le società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA alla ricerca costante del raggiungimento degli obiettivi generali previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dalle normative comunitarie in vigore, e, più precisamente:
 - a) attribuendo nei prossimi piani operativi la massima priorità alla realizzazione degli interventi di fognatura e depurazione, con particolare riguardo alla dimensione degli agglomerati ed all'incidenza dei singoli interventi sul miglioramento del tasso di copertura del servizio;
 - b) redigendo il programma di adeguamento degli sfioratori di piena ai sensi e con le scadenze di cui all'articolo 33 del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, e valutando in modo analitico l'ammontare degli interventi da realizzare;
 - c) avviando i necessari studi sulla funzionalità delle reti fognarie degli agglomerati aventi carico inquinante superiore ai 20.000 AE, al fine di redigere un programma di razionalizzazione delle reti meteoriche che consenta di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 34 del vigente piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, individuando gli importi complessivi degli interventi da realizzare e la quota parte attribuibile alla tariffa del servizio idrico integrato;
 - d) redigendo un cronoprogramma indicativo di tutte le attività ancora da attuare ed indispensabili al fine di dare completo recepimento ai dettami della direttiva comunitaria 91/271/CEE e delle successive prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, a prescindere dalle attuali scadenze contrattuali e nel rispetto del vincolo della tariffa previsto dal vigente piano d'ambito;

5. DI SEGNALARE alla Regione del Veneto che:
 - a) la completa realizzazione di tutte le azioni di tutela qualitativa inerenti le reti fognarie e gli impianti di depurazione previste nel piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, richiede complessivamente per il territorio dell'ATO Veronese la disponibilità di almeno €520.000.000, che difficilmente potranno essere finanziati mediante il ricorso esclusivo alla tariffa del servizio idrico integrato, sia per l'eccessivo impatto tariffario che ne deriverebbe, sia perché molti degli

interventi previsti non possono essere attribuiti, ai sensi di legge, al servizio idrico integrato e quindi alla sua tariffa;

- b) le tempistiche di realizzazione degli interventi richiedono, comunque, società di gestione pienamente operative, che possano godere di contratti di durata sufficiente a programmarne con successo il completamento;
 - c) le società di gestione debbono, specie se interamente pubbliche, poter contare su idonee garanzie di accesso al credito bancario, per importi tali da assicurare la copertura economica degli interventi previsti;
6. DI SEGNALARE al Ministro per l'Ambiente e la tutela del territorio ed alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche la necessità che venga aggiornata l'attuale metodologia tariffaria contenuta nel DM 1 agosto 1996, nelle parti che non permettono l'attribuzione alla tariffa del servizio idrico integrato dei costi inerenti le acque meteoriche, al fine di consentire il finanziamento delle numerose opere fognarie necessarie per adeguare gli impianti alle nuove norme in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, nota l'impossibilità materiale che le risorse vengano messe a disposizione dalle amministrazioni locali del territorio;
7. DI PRECISARE che l'AATO Veronese non si riterrà responsabile delle eventuali infrazioni relative alle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque che dovessero verificarsi nei territori in cui il servizio idrico integrato - nonostante le intimazioni e le prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1, n. 2, n. 9 e n. 10 del 2006 - non sia ancora stato trasferito alle due società di gestione a regime, e precisamente nei territori dei comuni di: Brentino Belluno e Costermano, Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola Ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva Di Progno;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Autorità d'ambito Veronese.

Verona, li 22 dicembre 2010

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO

Seduta n. 3 del 22 dicembre 2010

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Indirizzi di programmazione al fine della realizzazione delle misure qualitative previste nel piano di tutela delle acque della Regione del Veneto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere TECNICO favorevole.

Verona, li 17 dicembre 2010

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, accerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, la NON RILEVANZA per il Bilancio dell’AATO Veronese .

Verona, 17 dicembre 2010

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini